

# **Il commercialista telematico**

## **MANOVRA D'ESTATE: TORNA IL LAVORO A CHIAMATA**

a cura Federico Gavioli

Con la manovra d'estate il legislatore reintroduce il lavoro a chiamata, meglio conosciuto come il job on call; trattasi di una forma di contratto lavorativo introdotta dalla Riforma Biagi nel 2003, di cui al D.Lgs. 273/03. Il Governo Prodi con il protocollo sul Welfare di cui alla legge 24 dicembre 2007, n.247, ne aveva di fatto abrogato la disposizione pur mantenendo nel settore del turismo una disposizione molto simile. L'attuale esecutivo di governo con il decreto legge 112/2008, convertito in legge n.133 del 6 agosto 2008, abrogando le disposizioni di riferimento contenute nella legge 247/2007 ne ha ripristinato la disciplina.

### **Cenni sul lavoro a chiamata**

La riforma sul diritto del lavoro, (così detta "Riforma Biagi") ha disciplinato dall'art. 33 all'art. 40 del D.Lgs. n. 276/03, il contratto di lavoro a chiamata (o job-on-call). Il contratto di lavoro a chiamata è un contratto di lavoro subordinato e può essere stipulato sia a tempo determinato che indeterminato, così come disposto dall'art. 33 del D.Lgs. n. 276/03. Nel caso del termine, non si applica l'art. 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001, in quanto le motivazioni contenute non possono essere assimilate a quelle previste per il contratto intermittente, le quali discendono esclusivamente da esigenze di carattere discontinuo ed intermittente, in linea di principio tipizzate dalla contrattazione collettiva, che autorizzano l'azienda a chiedere al lavoratore di svolgere un'attività lavorativa uniformemente alle predette esigenze. Il Decreto Biagi, all'art. 34, prevede dei limiti all'applicazione soggettiva di questo contratto, contemplando:

- i lavoratori discontinui, così come da tabella allegata al Regio decreto 2657/23 senza limitazioni temporali;

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.  
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

# Il commercialista telematico

- i soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età ovvero da lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;
- tutti i lavoratori che prestano la loro attività in determinati periodi nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

Per completezza espositiva, in relazione ai lavoratori discontinui, a seguito della circolare emanata dal Ministero del Welfare, n. 4 del 2 febbraio 2005, è opportuno precisare che le attività indicate nel Regio decreto costituiscono esclusivamente un parametro oggettivo e che, pertanto, a tal fine non operano i requisiti dimensionali (es. numero abitanti) e le altre limitazioni alle quali lo stesso Regio decreto fa riferimento (es. autorizzazione dell'ispettore del lavoro).

Con riferimento all'aspetto riguardante i soggetti in stato di disoccupazione si ritiene debbano essere approfondite le definizioni espresse al fine di ben individuare i soggetti attivi che potrebbero aver interesse alla chiamata; tale citata normativa dev'essere letta e coordinata col decreto legislativo n. 181 del 2000, modificato poi dal decreto legislativo n. 297 del 2002 in base al quale "disoccupato" è: *"quel soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti"*. La norma appena citata definisce, altresì *"giovane inoccupato quel soggetto di età inferiore ai 25 anni che, senza aver svolto in precedenza alcuna attività lavorativa, sia alla ricerca di occupazione da più di sei mesi"*.

Per quanto riguarda i disoccupati over 45 anni espulsi dal ciclo produttivo o iscritti alle liste di mobilità e di collocamento, sebbene queste ultime non esistano più in seguito alla riforma dei servizi per l'impiego, è da precisare che vi rientrano anche i pensionati e coloro che abbiano usufruito di qualche incentivo all'esodo.

Il lavoro a chiamata è però tassativamente vietato:

- a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;


# Il commercialista telematico

- b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro citato;
- c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare il citato decreto Biagi prevede che nel caso di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali l'indennità di disponibilità è corrisposta al prestatore di lavoro solo in caso di effettiva chiamata da parte del datore di lavoro; ulteriori periodi predeterminati possono esser previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.

Con riferimento ai periodi predeterminati il Ministero del Welfare li ha così suddivisi:

# Il commercialista telematico



## L'abrogazione con il decreto sul welfare

A partire dal 1 gennaio 2008, la legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1 commi 45 e 46 (c.d. protocollo sul Welfare), ha abrogato le disposizioni contenute dagli articolo 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; la legge n. 247/2007, tuttavia, non prevede (o meglio non prevedeva) alcuna disciplina transitoria per regolare la validità dei contratti e delle clausole stipulati prima del 1 gennaio 2008 (in base, quindi, alla precedente normativa) ma destinati a durare nel tempo oltre tale data. Secondo la circolare n. 1/2008, del 14 gennaio 2008, della Fondazione Studi – Consulenti del Lavoro-, l'abrogazione "*delle disposizioni relative al lavoro intermittente, alla somministrazione, ed alle clausole elastiche e flessibili, non autorizza in alcun modo a ritenere che il legislatore abbia voluto intervenire anche sulle situazioni del passato*", in forza di tale presupposto, secondo la Fondazione, i contratti di lavoro intermittente e di somministrazione a tempo indeterminato, stipulati prima del 1 gennaio 2008, sono validi ed efficaci, e resteranno tali sino a quanto non interverrà una causa di estinzione del rapporto (scadenza del termine, recesso unilaterale, risoluzione per mutuo consenso).

# Il commercialista telematico

Per converso sempre l'approvazione del protocollo sul "welfare" veicolato in legge 24 dicembre 2007, n. 247, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29 dicembre 2007, all'articolo 1, commi da 47 a 50, al fine di venire incontro alle esigenze di particolari attività, e con la finalità anche di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso introduceva, per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, la possibilità di prevedere, per i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la stipula di specifici rapporti di lavoro per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana, nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

Trattasi dei settori del turismo e dei pubblici esercizi dove è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Secondo la riforma del Welfare del governo Prodi tali contratti collettivi, in particolare, disciplinano:

- a) le condizioni, i requisiti e le modalità dell'effettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive e i suoi limiti massimi temporali;
- b) il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita;
- c) la corresponsione di una specifica "indennità di disponibilità" nel caso sia prevista una disponibilità stessa del lavoratore a svolgere, in un arco temporale definito, la prestazione.

# Il commercialista telematico

Un successivo decreto (mai emanato) del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori avrebbe dovuto definire le modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti l'instaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro, nonché criteri e disposizioni specifiche per disciplinare, in particolare, i profili previdenziali dell'eventuale indennità.

## **La manovra d'estate reintroduce il job on call**

Come anticipato con l'articolo 39, comma 10, della manovra d'estate, il legislatore nel disporre l'abrogazione dei commi da 45 a 50 (escluso il comma 46) della legge 254 dicembre 2007, n. 247, di fatto reintroduce il lavoro a chiamata ad ampio regime come era nella versione iniziale previste nel decreto Biagi di cui al D. gs. n. 276/03. Il presupposto che il legislatore abbia voluto "tornare" al lavoro a chiamata, che come dimostrato nel presente commento ha avuto fin dalla sua nascita un percorso problematico, fa certamente presupporre che ritornano in "vita" anche tutta una serie di circolari e interpretazioni ministeriali che sono state diffuse nel corso degli ultimi anni dal Ministero del Lavoro e dall'INPS.

*Federico Gavioli*  
*9 Settembre 2008*